



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4043 del 2010, proposto da:
Vincenzo Nocella e Mario Riccardi, rappresentati e difesi dall'avv. Corrado De
Simone, con domicilio eletto presso l'avv. Roberta Carta in Roma, piazza Antonio
Mancini n. 4;

contro

Domenico Iacovella, Mario Bellini, Mastrangeli Antonio, Riccardi Libero,
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Manfellotto, con domicilio eletto presso
Paola D'Amico in Roma, viale delle Provincie n. 114/B/23;
Claudio Calao;

nei confronti di

Comune di Piedimonte San Germano, rappresentato e difeso dall'avv. Nino
Paolantonio, con domicilio eletto presso l'avv. Nino Paolantonio in Roma, via
Principessa Clotilde n. 2;
Commissione Elettorale Circondariale di Cassino e Ministero dell'Interno,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 01049/2009, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA DA ELEZIONI COMUNALI DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domenico Iacovella, Mario Bellini, Mastrangeli Antonio, Riccardi Libero, Comune di Piedimonte San Germano, Commissione Elettorale Circondariale di Cassino e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati De Simone, Manfelotto, Lentini, per delega dell'Avv. Paolantonio, e l'Avvocato dello Stato Corsini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato in date 4, 6 e 7 maggio 2010 i signori Vincenzo Nocella e Mario Riccardi hanno appellato la sentenza 5 novembre 2009 n. 1059 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, non notificata, con la quale sono stati respinti sia il ricorso principale proposto dal dott. Domenico Iacovella ed altri avverso la ricusazione in ragione dell'eccesso di sottoscrittori della lista "Libertà e progresso per Piedimonte Città Iacovella sindaco" per le consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, sia il ricorso incidentale autonomo proposto dai signori Vincenzo Nocella ed altro avverso la ricusazione in base ad analoga ragione della lista "Fai rinascere Piedimonte, Riccardi sindaco" per le stesse consultazioni.

Premesso tra l'altro che, a seguito di dette ricusazioni delle uniche due liste presentate le consultazioni si sono poi svolte il 28 ed il 29 marzo 2010, risultando eletto alla carica di sindaco il dott. Iacovella, gli appellanti hanno dedotto:

1.- Error in procedendo et in iudicando: violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi che regolano l'ammissibilità dei ricorsi, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 del codice di rito civile, omessa pronuncia circa la eccepita inammissibilità del ricorso principale proposto dai sigg. Domenico Iacovella ed altri per difetto di notifica agli unici soggetti passivamente legittimati, e cioè ai sigg. Vincenzo Nocella e Giuseppe Folleone.

2.- Error in iudicando: evidente fondatezza del ricorso incidentale autonomamente proposto dai sigg. Nocella Vincenzo e Giuseppe Folleone avverso e per l'annullamento del verbale della sottocommissione circondariale di Cassino n. 100 del 10 maggio 2009 e, in parte qua, del verbale della stessa sottocommissione n. 126 del 14 maggio 2009.

Si sono costituiti in giudizio la Commissione elettorale circondariale di Cassino, il Ministero dell'Interno e gli appellati Domenico Iacovella, Mario Bellini, Antonio Mastrangeli e Libero Riccardi; il primo, costituitosi anche autonomamente ed in qualità di Sindaco del Comune di San Germano, oltre a controdedurre nel merito ha eccepito l'irricevibilità dell'appello in quanto depositato oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, la sua inammissibilità per carenza di interesse in relazione all'avvenuto rinnovo delle consultazioni ed alla mancata impugnazione della relativa proclamazione degli eletti, nonché l'inammissibilità del ricorso incidentale in quanto il provvedimento di ricusazione avrebbe dovuto essere impugnato in via principale. L'appellante ha replicato con memoria del 14 ottobre 2010.

All'odierna udienza pubblica l'appello è stato introitato in decisione.

DIRITTO

Com'è esposto nella narrativa che precede, si discute della fase dell'ammissione/ricusazione delle liste dei candidati presentate per le consultazioni del 6 e 7 giugno 2009 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Piedimonte San Germano. E' accaduto che le uniche due liste presentatesi non sono state ammesse. In particolare, si tratta delle liste "Fai rinascere Piedimonte – Riccardi Sindaco" e "Libertà e progresso per Piedimonte Città Iacovella Sindaco". Il TAR ha respinto sia il ricorso principale, col quale si impugnava il verbale di ricusazione di tale ultima lista, sia il ricorso incidentale "autonomo" avente ad oggetto l'analogo verbale relativo all'altra lista.

Con l'appello in esame si deduce, per un verso, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e, per altro verso, l'erronea reiezione del ricorso incidentale, quindi l'ammissibilità della lista "Fai rinascere Piedimonte – Riccardi Sindaco".

Peraltro, gli stessi appellanti rappresentano che "gli organi elettivi del Comune di Piedimonte San Germano sono stati rinnovati a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 28 e 29 marzo 2009, risultando eletto a Sindaco il sig. Domenico Iacovella, primitivo ricorrente" (principale).

Come eccepito dagli appellati, tale circostanza priva gli istanti di interesse all'appello, poiché non risultano da essi impugnati gli atti di indizione delle nuove consultazioni e la rispettiva proclamazione degli eletti, sicché resta definitivamente precluso che dall'eventuale annullamento della ricusazione della ripetuta lista "Fai rinascere Piedimonte – Riccardi Sindaco" gli appellanti possano ritrarre l'auspicata utilità della partecipazione della stessa, unica lista alle votazioni che dovrebbero tenersi.

Né possono essere condivise le argomentazioni difensive dei medesimi appellanti, secondo cui la segnalata circostanza sarebbe irrilevante nella considerazione che, avendo impugnato l'atto presupposto, essi sarebbero esonerati dall'onere di

gravarsi anche contro l'atto consequenziale, destinato ad automatica caducazione tenuto pure conto che non vi è stato definitivo trasferimento del titolo di godimento in capo ad altri soggetti restati estranei al giudizio, dal momento che proprio l'attuale sindaco, con altri soggetti, era insorto in via principale davanti al TAR avverso la ricusazione della propria lista.

In linea generale, va ricordato come concorde giurisprudenza affermi che, in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, debba operarsi una distinzione tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante e come, nel primo caso, l'annullamento dell'atto presupposto si estenda automaticamente all'atto consequenziale anche quando quest'ultimo non sia stato impugnato; mentre nel secondo l'atto consequenziale sia affetto da illegittimità derivata, ma resti efficace ove non ritualmente impugnato. L'individuazione in concreto della tipologia di effetti in parola è stata poi affidata alla ricognizione della sussistenza di un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso dell'atto successivo che si ponga, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi. In quest'ottica, l'effetto caducante è stato escluso, in favore di quello soltanto viziante, nel caso di due atti adottati da amministrazioni diverse in quanto riferibili a distinti interessi pubblici (cfr. Cons. St., sez. IV, 8 luglio 2002 n. 3774); e, ancora, qualora con l'atto posteriore siano stati conferiti un bene, una utilità o uno status a soggetti non coinvolti nel rapporto procedimentale inerente l'atto presupposto e non divenuti, quindi, parti necessarie nella relativa controversia (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2008 n. 207).

In tema di elezioni, in applicazione dei predetti principi è stato ritenuto che non possa ammettersi la perdita da parte dei candidati eletti del loro status a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di atti presupposti, quali il decreto di

convocazione dei comizi elettorali o l'esclusione di una lista, in assenza di una tempestiva e rituale impugnazione del provvedimento costitutivo di detto status, ossia dell'atto di proclamazione degli eletti; e che, pertanto, la portata caducante dell'annullamento dell'atto presupposto trovi un limite invalicabile nella definizione della procedura della consultazione elettorale (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. V, 25 agosto 2008 n. 4053).

La soluzione e le sottostanti considerazioni da ultimo riportate, pienamente condivise dal Collegio, a maggior ragione valgono nella fattispecie in esame, in cui il nesso di presupposizione è solo mediato.

Difatti il contestato provvedimento di esclusione non si colloca nell'ambito della stessa consultazione alla quale attengono gli atti poi intervenuti ma non impugnati, risultando piuttosto l'antecedente storico (unitamente alla ricusazione dell'altra, unica lista presentata) dell'inizio e dello svolgimento del nuovo e diverso procedimento elettorale.

D'altronde tali atti sono stati emessi da organi appartenenti ad amministrazioni diverse (dalla commissione elettorale circondariale le ricusazioni; dal Prefetto, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello, il decreto di convocazione dei comizi; dall'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali la proclamazione degli eletti), svolgenti un diverso ruolo in relazione alla cura dei rispettivi interessi pubblici.

Infine, non hanno partecipato in alcun modo al giudizio, né vi sono stati evocati, due dei proclamati nel marzo 2010 (Ettore Urbano e Mirko Ferdinandi) risultanti dal relativo verbale (pag. 39).

Ma a ben vedere, non vi ha partecipato alcuno dei candidati eletti alle nuove consultazioni a seguito della presentazione di altre liste, i quali non si identificano nelle parti di quel giudizio, ancorché vi possa essere identità soggettiva (peraltro parziale). Gli eletti per la lista "Fai rinascere Piedimonte" presentata per le

consultazioni del 2010 e vincitrice, difatti, non coincidono con i ricorrenti principali in primo grado, tali in qualità di appartenenti a lista diversa in quanto presentata per le consultazioni del 2009; in altri termini, tra le nuove liste e le liste a suo tempo ruscate vi è stato un indubitabile mutamento sostanziale, oltreché formale, non foss'altro in quanto sorrette dal rispettivo complesso di cittadini (i sottoscrittori) diverso anche solo quantitativamente, nonché composte differentemente – sia pur in parte - ed articolate per differenti consultazioni, come dimostra il fatto che l'attuale appellante Riccardi, candidato alla carica di sindaco nella prima, lo è stato alla carica di consigliere comunale nella seconda, alla quale è stato peraltro eletto.

Ma dirimente è comunque la considerazione che, come detto, due dei candidati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, su cui inciderebbe indubitabilmente la “caducazione” della proclamazione privandoli del relativo status con essa conferito, non hanno assunto veste di parti necessarie nel giudizio sulla ruscuzione.

In conclusione, assorbita l'eccezione di irricevibilità formulata da controparte, l'appello non può che essere dichiarato inammissibile per carenza genetica di interesse.

Tuttavia, la particolarità della vicenda consiglia la compensazione tra tutte le parti presenti delle spese del grado.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)